



NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Omessa annotazione nel registro di carico scarico	La Suprema Corte sancisce che <i>“la mancata annotazione da parte del produttore nel registro di carico e scarico dei rifiuti dei dati relativi alle movimentazioni di partite di rifiuti corrispondenti ad altrettanti formulari di identificazione e trasporto compiutamente compilati e detenuti dallo stesso produttore”</i> , comporta l'applicazione integrale della sanzione. In ogni caso, quando manca del tutto l'annotazione di un trasporto sul registro di carico e scarico dei rifiuti, l'integrazione dei dati dello stesso con il formulario non è consentita. <i>Corte di Cassazione Sentenza 5 maggio 2014, n. 9616</i>
Sistri: servizi a supporto delle aziende	Con comunicazione pubblicata in data 28 maggio 2014 nel sito istituzionale, il Ministero dell'ambiente rende note all'interno dell'applicazione GESTIONE AZIENDA la disponibilità di nuove funzionalità che consentono agli Utenti di effettuare in piena autonomia le seguenti operazioni: - Richiesta sostituzione Dispositivo USB causa Danneggiamento - Richiesta sostituzione Dispositivo USB causa Smarrimento - Richiesta sostituzione Dispositivo USB causa Furto - Richiesta duplicazione Dispositivo USB - Richiesta Dispositivo USB aggiuntivo - Richiesta sostituzione Black Box causa Furto - Geolocalizzazione sede e unità locale <i>In http://www.sistri.it/</i>
Regione del Veneto: indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'Autorizzazione unica ambientale (Aua)	Gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non rientrano nella disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (Aua), come anche gli scarichi di acque di prima pioggia di cui all'articolo 39, comma 3, del Piano di tutela delle acque (P.t.a.). Vi rientra, invece, l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di cui all'articolo 39, comma 1, del P.t.a. <i>Regione del Veneto, deliberazione Giunta regionale 29 aprile 2014, n. 622, in Bur del 27 maggio 2014 n. 54</i>

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Albo Gestori Ambientali	Presentazione pratiche di iscrizione/modifica/cancellazione solo con modalità telematica	Soggetti iscritti o che si vogliono iscrivere	01.07.2014	D.P.C.M. 22 luglio 2011
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.07.2014	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8

APPROFONDIMENTI

Il nuovo Regolamento (CE) sui gas fluorurati a effetto serra	Gli obiettivi comunitaria in materia di gas fluorurati ad effetto serra Torniamo a parlare di gas fluorurati a effetto serra, se non altro perché il 9 giugno 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento 517/2014/UE che abroga e sostituisce il Regolamento CE n. 842/2006 e troverà applicazione a partire dal 01 gennaio 2015.
---	--



Si tratta di una revisione che non stravolge il quadro normativo vigente, ma pone l'accento sulle linee di politica ambientale dettata dal Protocollo di Kyoto, volta a restringere l'uso di taluni gas fluorurati ad effetto serra e alla responsabilizzazione dei produttori.

I gas fluorurati contribuiscono almeno per il 5% all'effetto serra e l'Unione europea intende inquadrare e ridurre fortemente la produzione. Si tratta di gas presenti in particolare nei condizionatori d'aria, nei frigoriferi e nelle schiume isolanti.

In linea con il conseguimento degli obiettivi comunitari, la finalità del nuovo Regolamento è quello di proteggere l'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.

In particolare il provvedimento:

- 1) Stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;
- 2) Impone condizioni per l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
- 3) Impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra;
- 4) Stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi.

Le modifiche al Regolamento CE n. 842/2006

Il Regolamento 517/2014/UE riscrive le modalità con cui gli operatori delle apparecchiature contenenti F-Gas devono assicurare:

1) Prevenzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra.

Il rilascio intenzionale nell'atmosfera di gas fluorurati a effetto serra è vietato se questo rilascio non è tecnicamente necessario per l'uso previsto.

Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra devono adottare precauzioni per prevenire il rilascio accidentale ("perdita") di tali gas e devono adottare tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare la perdita di tali gas.

Se viene rilevata una perdita di F-gas, gli operatori hanno l'obbligo di assicurare che l'apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo.

2) Controlli delle perdite

Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente non contenuti in schiume, devono provvedere affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate.

I controlli sono svolti da persone fisiche certificate ed eseguiti con la frequenza prevista dal Regolamento medesimo. Gli F-Gas potranno essere venduti e acquistati solo dalle imprese certificate, mentre le singole persone fisiche che svolgono la sola attività di trasporto non necessiteranno di essere certificate.

E' imposto ai produttori di composti fluorurati di prendere, per quanto possibile, tutte le precauzioni necessarie per limitare le emissioni di gas fluorurati a effetto serra durante. E' previsto altresì che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite o che si avverta l'operatore o un'impresa di manutenzione in caso di perdite.

3) Tenuta dei registri

Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti informazioni:

- La quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
- Le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite;
- Se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
- Le quantità di gas a effetto serra recuperati;
- L'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, l'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature, compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
- Le date e i risultati dei controlli effettuati;
- Qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.

Inoltre, le persone fisiche e le imprese che svolgono attività di manutenzione sulle



	<p>apparecchiature contenenti F-Gas devono:</p> <ul style="list-style-type: none">- effettuare il recupero dei gas refrigeranti dalle apparecchiature fisse o dalle unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume;- formare il personale ed ottenere le prescritte certificazioni. <p>4) Restrizioni all'immissione in commercio</p> <p>I prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra, sono immessi in commercio solo se etichettati.</p> <p>L'Allegato III al regolamento contiene l'elenco dei prodotti e apparecchiature di cui è vietata l'immissione in commercio a partire dalla data specificata nell'allegato stesso.</p> <p>Dal 1 gennaio 2017 gli apparecchi di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore precaricati con HFC non potranno più essere immessi sul mercato, a meno che non sia documentato e dichiarato che tali contenuti rientrano tra le quote annue consentite all'immissione sul mercato.</p> <p>Tuttavia, su richiesta motivata di un'autorità competente di uno Stato membro e a determinate condizioni, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencati nell'allegato III che contengono gas fluorurati a effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas.</p> <p>4) Assegnazione di quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi</p> <p>La novità più è contenuta all'art. 16 del Regolamento e riguarda l'istituzione di un mercato delle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento e le pompe di calore caricate con Hfc potranno essere immesse in commercio solo se gli Hfc caricati nelle stesse sono considerati all'interno del sistema di quote (trasferibili) istituito dal nuovo regolamento.</p> <p>Verranno assegnati a ciascun Produttore e/o Importatore che ne avrà diritto delle quote (quantitativi) espresse in GWPeq (Global warming potential) di prodotti F-gas da immettere sul mercato.</p>
Riferimenti normativi	<i>Regolamento (UE) N. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, in Gazzetta Ufficiale Unione Europea L 150 del 20/5/2014</i>

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Che cosa si intende per “operatore” ai sensi del Regolamento (UE) N. 517/2014 ?

Per “operatore” si intende la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal regolamento. Si precisa che uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore.

2) Quando entrerà in vigore il nuovo Regolamento F-Gas ?

Il Regolamento europeo F-Gas avrà attuazione dal 1 gennaio 2015. Si ricorda che regolamenti comunitari divengono legge in tutti gli stati membri nel momento di entrata in vigore, senza necessità di eventuali misure di esecuzione, e automaticamente sostituiscono le disposizioni nazionali contrastanti.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.